

possibilità di recuperare prestazioni non rese nel corso degli altri trimestri, entro i limiti annui del tetto di spesa fissato ed entro il volume prestazionale giornaliero riconosciuto ai fini dell'accreditamento. Eventuali residui valore scaturenti dalle risorse non utilizzate nei trattamenti riabilitativi registrati nei trimestri dell'anno potranno essere recuperati nel corso degli altri trimestri ed entro il volume prestazionale giornaliero riconosciuto ai fini dell'accreditamento ed il tetto di spesa fissato nell'anno.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Decreto dell'Assessore per la Sanità n. 21843 del 28/03/1997, per quanto riguarda la prima visita di accertamento propedeutica alla presa in carico del soggetto da parte della struttura riabilitativa, il corrispettivo della stessa viene riconosciuto secondo le tariffe specialistiche del nomenclatore tariffario di cui al D.M. 7 novembre 1991 e successive modificazioni e sempre entro il tetto della spesa prefissato.

ART. 6

Le autorizzazioni sanitarie relative ai singoli interventi e per i vari tipi di assistenza contemplati dalla presente convenzione sono rilasciate, su documentata richiesta, nel rispetto del diritto alla libera scelta dell'interessato e nei limiti tipologici della convenzione, dal competente settore sanitario del Distretto dell'ASP ove ha residenza anagrafica l'assistito, secondo le modalità previste dal D.P.R.S. 2 gennaio 2006 al paragrafo 4.5.1 dell'allegato.

L'autorizzazione sanitaria emessa dalla competente U.O. dell'ASP Messina nel fissare il programma d'intervento definisce la tipologia della presa in carico, la frequenza e la durata del trattamento.

La struttura riabilitativa a sua volta definisce il progetto riabilitativo individuale di struttura che sarà elaborato a cura della propria equipe secondo quanto previsto dal D.P.R.S. 2/1/2006 al paragrafo 4.5.1 dell'allegato.

ART. 7

La Centro di Riabilitazione, accertata la regolarità dell'impegnativa, accoglie il soggetto in osservazione e trattamento, ne dà comunicazione, entro il termine di dieci giorni dall'accertamento suindicato all'ASP di Messina che ha emesso l'impegnativa e a quella in cui insiste la struttura se diversa dalla prima, potendo proporre eventuali giustificate modifiche al programma dell'intervento redatto dall'Amministrazione.

Il competente settore sanitario dell'ASP di Messina è tenuto a verificare i tempi e l'attuazione del progetto riabilitativo individuale di struttura.

Ad avvenuta prestazione l'istituto erogatore dovrà fare sottoscrivere al paziente o al suo accompagnatore apposita dichiarazione relativa alla prestazione effettuata.

ART. 8

Ove venga ravvisata la necessità di prolungare l'assistenza, la struttura riabilitativa, entro 20 giorni dalla scadenza del periodo autorizzato, deve far pervenire proposta motivata di proroga all'ASP Messina che ha emesso l'impegnativa.

L'ASP Messina, ricevuta tale richiesta, deve in ogni caso far pervenire le proprie determinazioni entro il termine di 15 giorni. Al riguardo il competente servizio dell'ASP di Messina deve esprimere motivato parere a seguito dell'esame della documentazione pervenuta ed in esito all'eventuale visita o accertamento del soggetto per il quale è richiesta la proroga.

Trascorso tale termine, in assenza delle predette determinazioni, la proposta di proroga deve intendersi respinta.

L'ASP può disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche in merito all'attuazione da parte del Centro delle prestazioni erogate ai propri assistiti.

L'istituto si impegna a corrispondere all'ASP Messina i dati informativi previsti dall'art. 27 della L. 833/78 e quelli relativi ai flussi informativi per la Regione Sicilia relativi ai decreti n. 1174 del 30 maggio 2008 e successive modifiche (Decreto del 30 settembre 2008) ed eventuali integrazioni.

ART. 9

Il Centro deve garantire, tenendo conto delle esigenze individuali dei soggetti, l'accesso all'istruzione scolastica, all'orientamento, alla riqualificazione professionale degli assistiti, secondo le normative nazionali e regionali ai fini del possibile inserimento nell'attività lavorativa anche in forma cooperativa.

ART. 10

Il Centro di riabilitazione deve notificare all'Amministrazione che ha emesso l'impegnativa e a quella in cui insiste la struttura, se diversa dalla prima, la dimissione dei singoli assistiti nel termine di cinque giorni dalla cessazione del trattamento.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 della presente convenzione in ordine al programma terapeutico, i trasferimenti dal Centro ad altro Centro e le variazioni della forma di trattamento, anche per motivi climatici, devono essere preventivamente autorizzati dalle AA.SS.PP. di cui al primo comma del presente articolo.

Qualora per esigenze di trattamento o per la natura del quadro clinico, il soggetto assistito a degenza piena debba essere temporaneamente trasferito per cura o per soggiorno climatico presso altro Centro autorizzato, deve esserne data comunicazione preventiva alle predette Aziende Sanitarie Provinciali.

Per i ricoveri ospedalieri la comunicazione deve essere data entro cinque giorni dalla data del ricovero.

ART. 11

L'ASP Messina corrisponde al Centro riabilitativo, in possesso dei requisiti di cui alle premesse, le rette determinate dalle disposizioni regionali in conformità alla normativa vigente e dai tipi di intervento previsti.

Il corrispettivo delle prestazioni poste in pagamento in ogni caso non può superare annualmente il tetto di cui all'art. 5 della presente convenzione.

L'importo delle rette si intende comprensivo di tutte le prestazioni riabilitative specifiche per singolo soggetto, fatta eccezione per le forniture di assistenza protesica, che vanno autorizzate dall'ASP in cui insiste la struttura riabilitativa, che ne dà comunicazione all'ASP di residenza dell'assistito, alla quale fa carico l'onere relativo, ove previsto dalla legislazione vigente, sempre che quest'ultima non abbia espresso tempestivo motivato diniego e l'assistenza ospedaliera, nonché gli esami specialistici, durante il ricovero in internato, che sono a carico dell'ASP di residenza, quando non fruibili presso i presidi pubblici, secondo le normative in materia.

Il trasporto degli assistiti non è compreso fra le prestazioni dovute dal Centro.

Qualora fosse richiesta la permanenza durante il ricovero di un accompagnatore, l'onere è a carico dell'assistito.

Nel caso si tratti di assistito minore di anni due l'onere relativo al vitto ed all'alloggio dell'accompagnatore è a carico dell'ASP di Messina nella misura stabilita e con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

L'istituto non può chiedere compensi al altro titolo.

ART. 12

Il pagamento delle rette va effettuato tenendo conto delle seguenti modalità:

- entro novanta giorni dalla ricezione dei rendiconti trimestrali di acconto e saldo, accompagnati dalle dichiarazioni di avvenuta prestazione di cui all'art. 3, da redigersi su modelli debitamente firmati dal legale rappresentante dell'istituto e dal direttore medico responsabile, si effettuerà il riconoscimento dell'intero importo contabilizzato secondo le prestazioni offerte dall'ente erogatore entro i limiti del tetto di spesa di cui all'art. 5;
- ai sensi di quanto previsto dagli art. 22, comma 2, L. R. n. 68/81, art. 15 L.R. n. 16/86 ed art. 76 L.R. 6/97, all'inizio di ciascun trimestre deve essere erogata l'anticipazione dell'85% dell'importo della contabilità del trimestre precedente riscontrato ed ammesso ai pagamenti.

Per i ricoveri extra regionali l'onere relativo grava sul bilancio dell'Azienda Sanitaria di residenza del soggetto.

Le prestazioni erogate a soggetti residenti fuori provincia dovranno essere evidenziati separatamente e riportati in appositi prospetti con l'indicazione delle relative province.

Trascorsi novanta giorni dalla ricezione delle contabilità trimestrali per i soggetti residenti nel territorio della Regione, sono riconosciuti all'istituto interessi di mora ragguagliati al tasso ufficiale di sconto.

ART. 13

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate dall'ASP Messina per iscritto e con fissazione del termine non inferiore a quindici giorni, perché le stesse siano rimosse.

Trascorso inutilmente il termine concesso, la convenzione è sospesa fino all'eventuale rimozione dell'inadempimento, ferma restando la facoltà dell'ASP di Messina di avviare la procedura di revoca della convenzione, specie in presenza di:

- a) cambiamenti di gestione del Centro e significative variazioni degli elementi di cui alle premesse della presente convenzione;
- b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del Centro che pregiudichino il raggiungimento delle finalità riabilitative del centro medesimo;
- c) riscontro di gravi irregolarità amministrative od utilizzo distorto delle risorse per fini diversi da quelli del Centro.

ART. 14

Il contraente privato si impegna a:

- a) su richiesta dell'ASP Messina a trasmettere copia del bilancio all'ASP Messina stessa, che provvede a pubblicarlo nel proprio albo per la durata di 30 giorni;
- b) a garantire forme di partecipazione degli utenti delle associazioni dalla quali gli stessi si faranno rappresentare per la promozione ed il miglioramento dei servizi riabilitativi.

ART. 15

La presente convenzione ha la durata di anni tre (3) ed entra in vigore il 1° 01.2024.
La convenzione si intende estesa a tutte le Aziende Sanitarie del territorio nazionale che usufruiscono delle prestazioni erogate dalla struttura riabilitativa.

ART. 16

La vigilanza sul Centro viene esercitata in conformità alle disposizioni di legge in materia ed alle previsioni dei programmi sanitari nazionali e regionali.
Ogni eventuale responsabilità che possa comunque derivare dall'esercizio della gestione della struttura riabilitativa resta a carico dell'istituto, purché non sia imputabile o derivante da inadempienza da parte dell'ASP di Messina.

ART. 17

Le eventuali modifiche alla presente convenzione, nei limiti risultanti dalla legislazione vigente e dalla programmazione sanitaria, saranno introdotte con le stesse modalità adottate per la stipula della stessa convenzione.
L'Azienda si riserva il diritto di modificare le presenti condizioni, in applicazione del D.L. 95/2012 convertito con modifiche in legge n. 135 del 07 Agosto 2012 e s.m.i. e in applicazione di ulteriori disposizioni assessoriali in termini di tariffazione e/o di assegnazione di aggregato di spesa, da cui potrebbe derivare variazione al budget assegnato, provvedendo ad informare il Centro che assume l'obbligo di accettare le eventuali modifiche senza vantare alcuna pretesa riferita alle nuove condizioni.
Inoltre, nel rispetto delle prescrizioni assessoriali in materia, la stessa Ditta con la sottoscrizione del presente accordo accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto tali atti determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell'accettazione dei detti provvedimenti, con la sottoscrizione del presente contratto il privato affidatario rinuncia alle azioni/impugnazioni eventualmente intraprese avverso i predetti provvedimenti già adottati e conoscibili.
Resta confermato quant'altro già pattuito e formalizzato, purché compatibile con le attuali modifiche ed integrazioni, in sede di originaria vigente convenzione ed in particolare qui si richiama il budget massimo fissato su base annua in € 954.320,00 - quale limite inderogabile della corrispondente spesa pubblica da sostenersi da parte della Asp Messina, a fronte delle prestazioni previste in capo alla "Associazione ANFFAS Onlus di Messina" -, comunque da considerarsi valido ed insuperabile anche con riguardo agli odierni accordi.

ART. 18

Per le eventuali controversie relative all'applicazione della presente convenzione, non afferenti la giurisdizione amministrativa, è competente il Foro di Messina.

ART. 19

Il Centro è obbligato ad osservare gli indirizzi previsti dalle normative regionali e dai piani sanitari. La presente convenzione sarà registrata a cura della Struttura.
Le spese inerenti la stipula della presente convenzione, ivi comprese quelle di bollo e di registrazione sono a carico del Centro.

Per l'ASP Messina
Il Commissario Straordinario

Per l'ANFFAS Onlus di Messina
Il Rappresentante Legale

CONVENZIONE

L'anno 2024, il giorno 30 del mese di GENNAIO in Messina

TRA

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina con sede in Messina, in Via La Farina N° 263, P.I.03051870834 in persona del legale rappresentante dell'Azienda, il Commissario Straordinario Dott. Domenico Sindoni nato aomissis... ilomissis... e domiciliato per la carica presso la predetta sede,

E

L'associazione ANFFAS Onlus di Messina con sede legale in Messina Viale Giostra Alto - Ritiro - e sede operativa in Messina Viale Regina Elena n. 63 C.F. e P.I. 02638460838, in persona del suo legale rappresentante Sig.ra Currò Teresa Grazia nata aomissis... ilomissis..., si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO

- L'associazione ANFFAS Onlus è formalmente accreditata in via istituzionale ai sensi del Decreto Assessoriale della Salute Regione Sicilia n. 1373/2020 del 29.15.2020 pubblicato nella GURS n° 3 del 22.01.2021 per l'erogazione di n. 20 prestazioni in regime di seminternato e n. 20 prestazioni in regime di seminternato grave;
- il presente convenzionamento è effettuato dall'ASP Messina dove il Centro ha sede con efficacia per tutte le altre Aziende Sanitarie del territorio nazionale che intendono usufruire delle prestazioni riabilitative erogate dal Centro stesso;
- l'istituto eroga le prestazioni sanitarie di cui al comma 1 dell'art. 26 della legge n. 833/78 e dell'art. 7 della Legge n. 104/92;
- per svolgere i propri compiti la Ditta mette a disposizione:
 - i locali di cui alle allegate planimetrie;
 - le attrezzature tecniche risultanti dall'allegato elenco;
 - il personale di cui all'allegato elenco, in conformità al vigente standard di cui al Decreto Assessoriale Sanità 11 aprile 1992.

Nulla ostando al funzionamento del centro, le parti sopra costituite convengono quanto segue:

ART. 1

Nell'ambito della programmazione regionale, l'ASP di Messina si avvale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 26 della legge 23/12/1978 n. 833, dell'art. 15 della legge regionale 18/4/1981 n. 68, dell'art. 38 della legge 05/2/1992 n. 104 e dal piano triennale a favore delle persone con disabilità di cui al DPRS 02/01/2006 per le prestazioni sanitarie nei confronti dei soggetti di cui all'art. 3 della legge n. 104/92, di cui alle premesse, del predetto Centro.

ART. 2

Il Centro viene convenzionato per l'erogazione di n. 20 prestazioni in regime di seminternato e n. 20 prestazioni in regime di seminternato grave.

ART. 3

Al fine di abbattere le liste di attesa e di razionalizzare il sistema secondo principi di efficienza e di economicità, anche alla luce della domanda di salute degli utenti, è consentito l'utilizzo del residuo valore scaturente dalla valorizzazione delle risorse di cui all'art. 15 della L.R. n. 16/86 e/o da risorse non utilizzate nei trattamenti riabilitativi, per offrire prestazioni aggiuntive, fermo restando il tetto di spesa di cui all'art. 5 ed entro i volumi massimi di prestazioni giornaliere riconosciute ai fini dell'accreditamento istituzionale.
Il Centro è obbligato a mantenere i requisiti strutturali ed organizzativi determinati dall'accreditamento istituzionale.
Il Centro potrà svolgere l'attività ambulatoriale, extramurale e domiciliare su 5/6 giorni settimanali ed in ogni caso entro i volumi massimi riconosciuti dall'accreditamento istituzionale.

ART. 4

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle rette onnicomprensive, determinate dall'Assessorato Regionale della Salute.

ART. 5

Il tetto di spesa massima fissato su base annua della presente convenzione è di € 954.320,00 [= n. 20 prestazioni in regime di seminternato x 302 giorni x € 68,00 tariffa pz/die (Totale € 410.720,00) e n. 20 prestazioni in regime di seminternato grave x 302 giorni x € 90,00 tariffa pz/die (Totale € 543.600,00)]. Indicativamente per ciascun trimestre sarà pari ad 1/3 del tetto annuo fissato;
Al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi durante l'anno solare, le prestazioni nel singolo trimestre, in particolare quello estivo, non potranno essere inferiori all'80% del volume trimestrale, con